

CAMERA DEI DEPUTATI N. 454

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SAMMARTINO, COLASANTO, CANESTRARI, AMADEI GIUSEPPE,
LAFORGIA, SORGI, BOTTARI**

Presentata il 20 settembre 1963

Modifica dell'articolo 26 della legge 22 luglio 1961, n. 628, concernente il personale utilizzato per lo svolgimento dei compiti relativi alla gestione I. N. A.-Casa e quello adibito ai servizi relativi alla gestione del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 26 della legge 22 luglio 1961, relativa al nuovo ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, stabilisce che il personale utilizzato per lo svolgimento dei compiti connessi con l'assegnazione degli alloggi I. N. A.-Casa, in servizio presso gli Uffici del lavoro e della massima occupazione o presso gli incaricati regionali della gestione I. N. A.-Casa, nonché il personale adibito all'espletamento dei servizi relativi alla gestione del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori venga immesso nei ruoli effettivi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale mediante concorsi che verranno indetti per ciascuno dei ruoli delle carriere di concetto, esecutive ed ausiliarie.

Il 4° comma dell'articolo stesso stabilisce che per il collocamento di detto personale nelle singole categorie è richiesto, rispettivamente, il possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, il diploma di istruzione secondaria di primo grado, la licenza elementare.

Sta però di fatto che alcune unità di detto personale, in attività di servizio da data anteriore al 1° luglio 1961, hanno sempre lodevolmente espletato mansioni esecutive, pur non possedendo il titolo di studio che ora si richiede loro per tale qualifica. È, insomma, provato che questi dipendenti, muniti di sola licenza elementare, hanno adempiuto a compiti di responsabilità superiori a quelle del personale ausiliario o subalterno e che ora, in virtù della legge surricordata, si vedono retrocessi dalla categoria d'ordine a quella subalterna, perché privi del titolo di studio corrispondente.

Non si comprende perché per tale categoria di dipendenti non si debba usare lo stesso criterio che si è invece — e noi aggiungiamo giustamente — usato nei confronti dei collocatori comunali, con la legge 16 maggio 1956, n. 562, o nei confronti del personale postelegrafonico con la legge 31 dicembre 1961, n. 1406. Si è richiesta la sola licenza elementare per il conferimento della qualifica di collocatore comunale e dovrebbero

essere retrocessi a mansioni di commessi di anticamera quei pochi dipendenti dello stesso Ministero, i quali, da tre a quattro anni, hanno espletato — si ripete, lodevolmente — mansioni d'ordine, dando cioè sufficiente garanzia di capacità e di dignità, requisiti non trascurabili da qualsiasi amministrazione che si rispetti.

L'analogia con la norma sancita in favore del personale postelegrafonico è ancor più eloquente: l'articolo 59 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, concernente gli ufficiali postali, dice testualmente: « Ai fini della ammissione ai concorsi previsti dal presente articolo si prescinde dal possesso del titolo di studio e dal limite massimo di età ».

Riteniamo quindi giusto accordare uguale beneficio a questi dipendenti che, pur possedendo solo la licenza elementare, hanno espletato sempre mansioni per le quali si richiede il possesso del titolo di scuola media di primo grado.

È un atto di doverosa riparazione, che non comporta, per altro, oneri e provvedimenti di eccezionale portata: si tratta di lasciare al loro posto di abituale lavoro alcuni dipendenti, che, silenziosamente operando, hanno ben meritato dall'amministrazione da cui dipendono.

Per tali ragioni, noi abbiamo l'onore di presentare alla vostra approvazione la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Al quarto comma dell'articolo 26 della legge 22 luglio 1961, n. 628, sono aggiunte, in fine, le parole: « Ai fini dell'ammissione ai concorsi previsti dal presente articolo, per il collocamento nelle categorie d'ordine, si prescinde dal possesso del titolo di studio per il personale che ha espletato ininterrottamente e lodevolmente, da data anteriore al 1° luglio 1961, mansioni proprie di tale categoria ».